

Ufficio legale AOGOI: si parte da Milano e Roma

L'Aogoi, che rappresenta gli interessi, i diritti, le aspettative e gli obiettivi di un profilo professionale così elevato come quello dell'ostetrico-ginecologo, ha ritenuto di contribuire in maniera concreta e fattiva a ripristinare la serenità nel lavoro dei propri iscritti mettendo a disposizione 2 strumenti chiave:

- una difesa super tempestiva
- una difesa specializzata in contenzioso medico legale, dal 1994 ad oggi, con specifico riferimento alla branca ostetrica-ginecologica.

Come funzionerà in concreto?

Lo studio legale incaricato della consulenza e difesa penale è lo studio Cirese, noto per una scelta di campo e competenza di settore conseguita in anni di professionalità dedicata. Lo studio legale, in persona del titolare e partner spe-

cializzati, riceverà gli iscritti interessati che ne facciano richiesta una volta ogni 15 giorni a Milano, presso la sede Aogoi, e una volta ogni 15 giorni a Roma, in Via C. Fracassini 4.

Il ricevimento costituisce un primo orientamento e vuol essere una pronta e qualificata risposta alle comprensibili preoccupazioni di chi subisce un'indagine o un processo penale.

Durante il ricevimento o subito dopo, il socio interessato potrà ricevere una prima consulenza sul suo caso, se già in corso. Potrà ottenere un accurato esame della documentazione medico legale e degli atti di causa. Potrà ricevere un'attenta analisi della fattispecie, suggerimenti sulla strategia difensiva, supporto di letteratura medica e dei principali orientamenti giurisprudenziali rilevanti per il suo caso. Chi lo desidera potrà ricevere l'indicazione di un Ct di riferimento Aogoi e l'affiancamento del legale Aogoi all'avvocato già incaricato, nel caso sia stata già effettuata una nomina.

Onorari e spese gravano sulla polizza assicurativa del socio Aogoi.

I soci che tempestivamente, fin dall'inizio di un'indagine preliminare o di un processo penale, richiedano assistenza in giudizio e/o stragiudizialmente, potranno avvalersi della diretta difesa del legale Aogoi e di Ct di riferimento Aogoi. Gli onorari e spese gravano sull'assicurazione del socio. In proposito si rammenta che la copertura assicurativa è ormai obbligatoria per ogni professionista, sia per eventuali danni ai pazienti (Rc), sia per onorari e spese legali (tutela legale).

Gradualmente l'Aogoi segnalerà presso le Direzioni sanitarie delle strutture sanitarie (iniziando da Roma e Milano e proseguendo nei capoluoghi delle diverse regioni) la disponibilità della tutela legale penale Aogoi, affinché in caso di indagine penale e atti urgenti (sequestro cartelle cliniche, esame autoptico, identificazione degli indagati) sia dato immediato avviso all'ufficio legale Aogoi per gli opportuni interventi. Sarà fornita così ogni tempestiva informativa sui

diritti esercitabili e attuata ogni garanzia in favore dei ginecologi-ostetrici che subiscono un'indagine penale.

La difesa Aogoi consentirà

una tempestiva partecipazione agli atti irripetibili e il contatto precoce con l'Autorità Giudiziaria procedente (magistrato incaricato, Pm, Gip, giudice). La nomina immediata dell'avvocato e del Ct consentirà di intervenire all'esame autoptico e/o ogni altro accertamento tecnico urgente, per far acclarare subito ogni elemento a discarico del sanitario e presentare memorie difensive.

Per garantire la massima efficacia, l'Aogoi sta organizzando un albo di consulenti tecnici di comprovata esperienza, di diretto riferimento Aogoi, che opereranno in stretta collaborazione con l'ufficio legale dell'Associazione.

Un numero telefonico dedicato

consentirà inoltre agli iscritti interessati di raggiungere il servizio legale Aogoi nell'urgenza, non appena abbiano appreso di un'indagine aperta a loro cari-

co (perché ad es. le forze dell'ordine stanno procedendo al sequestro delle cartelle cliniche relative ad un paziente che hanno avuto in carico, o perché direttamente o tramite la Direzione Sanitaria è giunta una lettera di richiesta di risarcimento di danni da parte di un paziente o del suo legale). Il socio che si trovi confrontato con l'apertura del sinistro e tutte le incombenze complesse e delicate della pratica assicurativa e i conseguenti numerosi adempimenti potrà ugualmente giovare della consulenza dell'ufficio legale Aogoi.

I soci Aogoi

che vorranno organizzare, nell'ambito delle strutture di riferimento, giornate di studio o brevi corsi per aggiornamento e informative sulle novità giurisprudenziali relativamente a casi di rilevanza per l'ostetrico-ginecologo, potranno fare richiesta per avvalersi della presenza del responsabile dell'ufficio legale Aogoi e ricevere materiale di supporto.

La Cassazione applica la legge Balduzzi e depenalizza la colpa lieve

Medici più tutelati? Il dubbio rimane

Pier Francesco Tropea

In linea con l'art. 3 della legge Balduzzi n. 189/2012, la Corte di Cassazione ha depenalizzato la colpa lieve del medico, annullando con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un chirurgo che nell'esecuzione di un intervento di ernia del disco aveva leso dei vasi sanguigni provocando il decesso del paziente.

La sentenza (n. 2 - IV sezione penale depositata il 31 gennaio 2013), come anticipato dalla notizia di decisione, si basa sul principio espresso dalla Legge Balduzzi che il medico che si attenga alle Linee guida correnti, basate sulle comuni conoscenze scientifiche, non risponde penalmente di "colpa lieve" e conseguentemente può essere chiamato in giudizio solo in caso di dolo o "colpa grave". In sostanza il legislatore, consapevole dell'enorme contenzioso giudiziario che ha investito, spesso ingiustamente, i medici negli ultimi anni ha inteso alleggerire la responsabilità del medico nell'eser-

La Cassazione depenalizza la colpa lieve del medico quando il caso si colloca "all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica". La sentenza sembrerebbe segnare un grosso punto a favore del medico, se non sorgessero alcuni dubbi di non poca importanza, primo tra tutti: a quali linee guida il Ctu dovrà fare necessariamente riferimento per valutare la condotta medica?

cizio professionale, nell'intento di evitarne un coinvolgimento (cui non sono estranei cospicui interessi economici su base assicurativa), in assenza di una concreta e dimostrata colpa di rilevante entità. È infatti appena il caso di rammentare che la colpa grave del sanitario può essere configurata solo in caso di mancata osservanza delle elementari nozioni tecniche e/o scientifiche che debbono costituire il corredo culturale del medico nel momento in cui quest'ultimo è chiamato ad effettuare la propria prestazione sanitaria.

In realtà la norma di cui trattiamo in questa sede non è del tutto nuova per gli "addetti ai lavori", in quanto si richiama direttamente ad un noto articolo del

Codice Civile (n. 2236) che esclude la responsabilità del medico in caso di "prestazione di speciale difficoltà", salvo che non esistano i presupposti del dolo o della colpa grave. Dunque, un'impostazione della norma di recente emanata, del tutto analoga a quella già presente nel Codice civile e precisamente nell'articolo 2236 sopra citato. In proposito va notato che non è casuale che nei procedimenti giudiziari concernenti il medico, il giudice, analizzando i quesiti sottoposti al Ctu e chiedendone al Perito d'ufficio una risposta, faccia costantemente un preciso riferimento all'art. 2236 c.c., allo scopo di affermare o escludere nella fattispecie la sussistenza

▶ Segue a pagina 18

Cassazione: "La colpa lieve non è penale se il medico ha seguito le linee guida accreditate"

Balduzzi "Un primo passo verso una maggiore serenità nello svolgimento delle prestazioni sanitarie"

"Tutti coloro che avevano definito in modo negativo le norme del decreto devono ricredersi dopo la pronuncia della IV sezione della Corte Suprema di Cassazione - ha commentato il ministro Renato Balduzzi. Essa costituisce un primo passo verso una maggiore serenità nello svolgimento delle prestazioni sanitarie da parte dei professionisti delle professioni sanitarie. In tal modo si individuano le inapproprietezze dovute alla medicina difensiva e inoltre, con maggiore serenità dei professionisti sanitari, si hanno maggiori garanzie per i pazienti e quindi maggior tutela del diritto alla salute".

Gigli (Fesmed) "È presto per gioire"

"Il fatto che la quarta sezione penale della Corte di Cassazione abbia ritenuto di

applicare la legge Balduzzi per cassare con rinvio la condanna comminata ad un medico per omicidio colposo, motivando la sentenza con la necessità di appurare se siano state seguite le linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non è un motivo sufficiente per farci ritenere che ci sia stato un cambiamento nella valutazione penale dell'operato del medico, da parte della magistratura". Per il presidente della Fesmed, che evidenzia anzitutto come non si conosca ancora il testo della sentenza e quindi i termini della sentenza, "adesso si porrà il problema che avevamo paventato all'indomani della conversione in legge del decreto Balduzzi, quello della trasformazione in strumento giuridico delle linee guida, che sono state concepite come 'raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche'". "Confesso - prosegue il

▶ Segue a pagina 18

► Segue da pagina 13

di una "speciale difficoltà" della prestazione sanitaria in oggetto. Nel corso degli ultimi anni si è potuto constatare che l'art. 2236 è stato applicato sempre più raramente e ciò in ordine ai sorprendenti progressi tecnici che hanno caratterizzato la medicina degli ultimi decenni, ragioni per cui anche le prestazioni sanitarie catalogate un tempo come difficili e complesse (e ciò vale per gli interventi chirurgici, un esempio per tutti è rappresentato dai trapianti d'organo) sono oggi considerate del tutto routinarie.

Dunque, un'area di esenzione di responsabilità per il medico, rappresentata dall'art. 2236 c.c., è venuta perdendo nel tempo consistenza, lasciando il sanitario di fatto esposto a dover rispondere del proprio operato anche in caso di accertata colpa lieve e non solo di dolo o colpa grave.

Ora, l'articolo 3 del Decreto Legge recentemente promulgato è una semplice riedizione di un articolo del Codice Civile, peraltro mai abrogato, ma oggi caduto in disuso?

Una risposta affermativa a tale domanda risulterebbe parziale nella misura in cui la norma in questione, contrariamente al passato, fa riferimento alle Linee Guida che oggi rappresentano un condensato delle nozioni scientifiche universalmente accettate dalla Medicina ufficia-

le. In pratica, il patrimonio culturale derivante dalla ricerca e dall'esperienza clinica consente l'acquisizione di nozioni che costituiscono la base per emanare le linee di comportamento cui debbono ispirarsi gli operatori sanitari nel quotidiano esercizio professionale. Pertanto secondo la nuova Legge, ove i sanitari dimostrino in corso di contenzioso giudiziario di essersi attenuti alle Linee guida, possono essere ritenuti esenti da responsabilità, salvo che sussistano i presupposti della colpa grave o del dolo. Si tratterebbe di punto a favore del medico di indubbia rilevanza, ove non sorgesse un problema di non poca importanza nell'applicazione pratica di tale norma. Infatti, le Linee guida definiscono, come suggerisce la stessa terminologia, i comportamenti da tenere nelle varie evenienze cliniche da parte del personale sanitario, ben distinte dai "protocolli" diagnostico-terapeutici che posseggono una loro rigidità di applicazione rispetto alle Linee guida. Infatti ogni Istituto di assistenza può emanare le proprie Linee guida che non sono necessariamente corrispondenti a quelle attuate in altro luogo di cura, il che suggerisce l'esigenza di una uniformità di indirizzo che a tutt'oggi non sembra sussistere. È ben vero che in un recente passato le nostre Associazioni professionali (Sigo ed Aogoi) si sono fatte carico del problema, elaborando alcune Linee guida

concernenti importanti capitoli di patologia ostetrico-ginecologica, ma non risulta che tali elaborati siano stati fatti propri dai vari Istituti e impiegati nella loro interezza senza che le singole Istituzioni non vi abbiano apportato nella pratica attuazione le modifiche derivanti dalle singole esperienze o da differenti orientamenti di Scuola.

E ciò in nome di quell'individualismo che caratterizza il nostro Paese, anche nell'ambito della Scienza e dei suoi aspetti attuativi. Se trasferiamo le considerazioni che procedono nella pratica giudiziaria, si può legittimamente dubitare della facile applicabilità della norma legislativa "erga omnes", potendo porsi il problema della necessità di un riferimento a norme comportamentali unanimemente accettate e universalmente applicate al di là di autonome valutazioni tuttora esistenti. E il Ctu, e cioè il Perito d'ufficio nominato dal Giudice al cui parere tecnico il Magistrato non competente in materia dovrà fare necessariamente riferimento, a quali Linee guida dovrà rapportare la condotta medica in esame impiegata nella fattispecie?

Tutto ciò suggerisce l'opportunità, se non l'urgente necessità, che le Società scientifiche, in unità di intenti, provvedano all'emanazione di Linee guida che posseggano il crisma dell'ufficialità, alle quali il Magistrato, in corso di procedimento giudiziario, possa rapportarsi alla valu-

tazione della condotta sanitaria. Un ulteriore elemento di perplessità concernente il Decreto Balduzzi deriva dalla constatazione dell'applicabilità della legge suddetta nell'ambito penale ma non in quello civile, ciò che costituisce un problema angoscioso per il medico in ragione delle conseguenze economiche relative alle elevate cifre di risarcimento stabilite in sede giurisprudenziale.

Sorge inoltre il timore, tutt'altro che infondato, che a carico del medico che debba rispondere del suo operato professionale venga in futuro sempre più spesso richiamata la colpa grave in luogo di quella lieve, così come constatato nel passato in ordine all'applicazione dell'art. 2236 c.c. (al quale la norma Balduzzi direttamente si richiama) – norma della quale la giurisprudenza ha sancito l'inapplicabilità ove venga dimostrata la colpa grave per negligenza del medico. E non vi è chi non sappia quanto facile sia per il magistrato riscontrare nell'operato del medico gli estremi della negligenza, prima ancora che dell'imperizia, anche nei casi in cui, ad esempio, la cartella clinica non sia stata compilata con tutti i crismi della completezza formale. È dunque auspicabile che, con gli opportuni correttivi, potrà rendersi veramente operante una norma volta giustamente a ridurre l'indiscriminata penalizzazione del medico in ambito professionale. **Y**

► Segue da pagina 13

presidente della Fesmed – di essere preoccupato per l'uso che verrà fatto in tribunale delle linee guida diagnostiche e terapeutiche, raccomandazioni e non disposizioni, che sono state scritte per i medici e non per i magistrati. È difficile prevedere quale graduazione di valori, i periti e i giudici attribuiranno ai diversi livelli di forza delle raccomandazioni che, ripeto, sono state concepite per mettere in guardia il medico da una complicità o per indicare il trattamento più idoneo, anche se non unico. Senza dimenticare che si dovrà decidere quali saranno le linee guida che avranno valore in giudizio. Com'è noto, in campo nazionale e internazionale si è venuta a creare nel corso degli anni una vera selva di raccomandazioni".

Per Gigli, "la classe medica potrà gioire quando l'applicazione della legge 189/2012 consentirà di assolvere un medico che non ha sbagliato ma è solo incorso in una complicità. Intanto, quel medico avrà comunque pagato in termine di immagine, di danno professionale, di sofferenza psicologica per sé e la sua famiglia, senza parlare dei costi che questo tipo di contenzioso procura ai medici e alla società, per gli effetti perversi della medicina difensiva".

Gynefam mamma

LA NOVITÀ PIÙ AGGIORNATA* E ARRICCHITA
Tutto in una capsula**

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI	
	per capsula
Omega - 3 di cui:	200 mg
DHA	150 mg
EPA	30 mg
VITAMINA B1	1,1 mg
VITAMINA B2	1,6 mg
VITAMINA B6	1,4 mg
VITAMINA B12	2,5 mcg
ACIDO PANTOTENICO	6 mg
NIACINA	16 mg
FOLATO	400 mcg
BIOTINA	60 mcg
VITAMINA D	10 mcg
FERRO	30 mg
SELENIO	55 mcg
MAGNESIO	56,25 mg
CALCIO	120 mg
RAME	1,2 mg
ZINCO	10 mg
IODIO	175 mcg
FLUORO	0,7 mg

* Larn di ottobre 2012

** Più Calcio, Iodio e Omega-3



COADIUVANTE PER

- la crescita fetale
- lo sviluppo osseo

- il miglioramento delle funzioni immunitarie e metaboliche

- la regolarizzazione della funzione muscolare e vascolare